

Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1401 DEL 30/11/2015

OGGETTO: Disposizioni di attuazione dell'articolo 1, comma 7-ter della legge regionale 36/2007, come modificato dalla legge regionale 19 novembre 2015, n. 16 – Agevolazioni per i veicoli di interesse storico o collezionistico.

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Vice Presidente della Giunta	Assente
Barberini Luca	Componente della Giunta	Presente
Bartolini Antonio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Chianella Giuseppe	Componente della Giunta	Assente

Presidente: Catuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Efficace dal . 11/12/2015

Il funzionario:FIRMATO

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta della Presidente Catiuscia Marini

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta della Presidente, corredati dei pareri prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di confermare i requisiti dei centri specializzati previsti dalla D.G.R. 971/2009 e in particolare:
 - avere almeno una sede nel territorio dello Stato;
 - essere enti, associazioni e soggetti, pubblici o privati, che operino prevalentemente ed esclusivamente nel settore automobilistico e motociclistico e che abbiano fra gli scopi statutari la difesa, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio automobilistico e motociclistico, con comprovata esperienza in materia almeno quinquennale;
- 3) di confermare l'albo regionale dei centri specializzati, istituito ai sensi della D.G.R. 827/2010 e stabilire che i centri ad esso iscritti possono provvedere all'istituzione del proprio registro storico regionale per le sole finalità di cui alla L.R. 16/2015, salvo rinuncia degli stessi;
- 4) di dare atto che i predetti centri dovranno provvedere a certificare i veicoli di interesse storico e/o collezionistico, secondo le modalità stabilite dall'art. 60 del D.Lgs. 285/92 (nuovo codice della strada), dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada recato dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. 17/12/2009 recante: "Disciplina e procedure per l'iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri, nonché per la loro riammissione in circolazione e la revisione periodica" e a rilasciare il Certificato di rilevanza storica e collezionistica previsto dall'art. 4 del D.M. 17/12/2009 sopra citato;
- 5) di confermare che le successive iscrizioni al predetto Albo sono regolate con le stesse modalità recate dalla D.G.R. 971/2009 sopra richiamata e in particolare:
 - l'albo di cui al punto 2 è aggiornato di anno in anno;
 - le iscrizioni sono eseguite su richiesta di parte e le richieste devono essere indirizzate alla Direzione Risorsa Umbria. Federalismo, Risorse Finanziarie e Strumentali, Servizio Ragioneria e Fiscalità regionale, entro il 30 aprile;
- 6) di stabilire che i centri specializzati di cui al punto 2) hanno l'obbligo di conservazione e tenuta di un apposito registro, denominato "registro storico" dal quale risultino i dati relativi ai veicoli iscritti per i quali è stato rilasciato il certificato di rilevanza storica e collezionistica;
- 7) di iscrivere l'Associazione Italiana Automoto da Collezione, con sede in 06125 Perugia, Via E. V. Visconti, 1 C.F. 94151480541 all'albo dei centri specializzati per l'individuazione dei veicoli di interesse storico e/o collezionistico, di cui al precedente

- punto 2), salvo rinuncia;
- 8) di demandare al Dirigente del Servizio Ragioneria e Fiscalità regionale tutti gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento, ivi compresa la definizione della modalità di trasmissione del riconoscimento della storicità dei veicoli da parte dei centri specializzati;
 - 9) di dare atto che i dati relativi al presente provvedimento sono soggetti a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
 - 10) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

f.to Catia Bertinelli

IL PRESIDENTE

f.to Catuscia Marini

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Disposizioni di attuazione dell'articolo 1, comma 7-ter della legge regionale 36/2007, come modificato dalla legge regionale 19 novembre 2015, n. 16 – Agevolazioni per i veicoli di interesse storico o collezionistico.

Con gli artt. 1 e 2 della legge regionale n. 16/2015, recante: "Ulteriori modificazioni della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria); modificazioni della legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali); ulteriori modificazioni della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spesa. Nomina Commissario straordinario dell'Agenzia Umbria ricerche", il legislatore regionale ha, da un lato soppresso l'art. 8 della L.R. n.8/2015 "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali" che era stato impugnato dal Governo in quanto ritenuto in contrasto con gli art. 117 e 119 della Costituzione e dall'altro riscritto il comma 7-ter dell'art. 1 della l.r. 36/2007, stabilendo una nuova disciplina tributaria per i veicoli di interesse storico e collezionistico di anzianità tra i venti e i ventinove anni.

La nuova norma attualmente recita: *"A decorrere dal 1° gennaio 2016 e per i periodi fis si successivi a tale data, gli importi della tassa automobilistica regionale dovuti per gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di anzianità tra i venti e i trenta anni, classificati d'interesse storico o collezionistico, iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e dal relativo regolamento attuativo e nei registri dei centri specializzati riconosciuti dalla Regione Umbria purché rispondenti ai requisiti indicati nell'articolo 60 del d.lgs. 285/1992 sono determinati in riduzione del dieci per cento dei corrispondenti importi vigenti. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione a definire le procedure per il riconoscimento dei centri specializzati."*

Come è noto fino al 31 dicembre 2014 i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico certificati dall'ASI e dalla FMI ed in Umbria anche dai Centri specializzati (iscritti in apposito Albo con deliberazione della G.R.) usufruivano dell'esenzione dal bollo auto (era dovuta solo la tassa forfettaria in caso di circolazione pari ad euro 25,82 per le autovetture e ad euro 10,33 per i motoveicoli) ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 63 della L. 342/2000.

La legge di stabilità 2015 ha soppresso i predetti commi eliminando ogni beneficio fiscale ai veicoli di età compresa tra venti e ventinove anni, conservando l'agevolazione per i veicoli da 30 anni in poi ad esclusione dei veicoli adibiti ad uso professionale. Per effetto delle norme appena citate, dal 1° gennaio 2015 i veicoli di età compresa tra venti e ventinove anni sono stati pertanto assoggettati al pagamento della tassa automobilistica di proprietà.

Con la nuova disciplina introdotta dalla L.R. 16/2015, il legislatore regionale, al fine di agevolare la valorizzazione e la conservazione di veicoli di interesse storico e collezionistico ha riconosciuto ai predetti veicoli, nel rispetto dei parametri stabiliti dalla Corte Costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 288/2012, una agevolazione tributaria pari al 10% della tassa automobilistica.

L'art. 1 della L.R. 16/2015 sopra richiamata, che ha riscritto il comma 7-ter dell'art. 1 della L.R. 36/2007, stabilisce che possono beneficiare dell'agevolazione solo gli autoveicoli e i motoveicoli iscritti, ai sensi dell'art. 60 del Codice della Strada, nei registri storici.

Al riguardo giova ricordare che la normativa statale disciplina in maniera puntuale la materia e in particolare l'articolo **60 del D. Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) rubricato "Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico"** stabilisce:

"1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.

2. omissis
3. omissis
4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.
5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento.
6. omissis”.

Il relativo **Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada recato dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495** all'art. 215 rubricato “Motoveicoli ed autoveicoli d'interesse storico o collezionistico” recita:

- “1. Sono classificati d'interesse storico o collezionistico i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e da questo dotati della certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche.
 2. La data di costruzione deve risultare precedente di almeno 20 anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi 5 e 6.
 3. I veicoli d'interesse storico o collezionistico devono conservare le caratteristiche originarie di fabbricazione, salvo le eventuali modifiche imposte per la circolazione dalle norme stabilite al comma 5.
 4. Possono altresì essere riconosciute ammissibili dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. modifiche o sostituzioni determinate dalla impossibilità di reperire i componenti originari o non realizzabili ad un costo ragionevole, oppure derivanti dall'esigenza di ripristino del veicolo nelle condizioni originarie risultanti all'atto della sua immatricolazione. In ogni caso tali diversità o modifiche devono essere riportate sulla carta di circolazione, unitamente all'anno di fabbricazione del veicolo.
 5. La circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è subordinata alla verifica delle prescrizioni dettate per tali veicoli al punto F, lettera b) dell'appendice V al presente titolo sui sistemi di frenatura, sui dispositivi di segnalazione acustica, silenziatori e tubi di scarico, segnalazione visiva e d'illuminazione nonché sui pneumatici e sistemi equivalenti sulle sospensioni, sui vetri e specchi retrovisori e sul campo di visibilità del conducente.
 6. Per i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico sono ammessi sistemi, dispositivi e componenti aventi caratteristiche differenti da quelle prescritte in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli dal presente regolamento, a condizione che detti dispositivi ed organi siano stati riconosciuti ammissibili dal Ministero dei trasporti e della navigazione alla data di fabbricazione dei veicoli interessati e purché siano di efficienza equivalente a quella dei sistemi, dispositivi e componenti prescritti in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli. Sono ammesse le sporgenze fuori sagoma dei galletti dei mozzi delle ruote a raggi.
 7. La cancellazione del motoveicolo o dell'autoveicolo da uno dei registri di iscrizione di cui al comma 1 comporta la cessazione della circolazione dello stesso ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni dettate dall'*art. 103 del codice*.
 8. Le tariffe per l'iscrizione e la cancellazione dai registri di cui al comma 1, nonché le certificazioni rilasciate dagli stessi, sono stabilite periodicamente dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze”.
- Inoltre il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con apposito decreto ministeriale ha regolamentato disciplina e procedure per l'iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico (**D.M. 17/12/2009 Disciplina e procedure per l'iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri, nonché per la loro riammissione in circolazione e la revisione periodica**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2010, n. 65, S.O) stabilendo, tra quant'altro, all'**Articolo 3**, recante: **Iscrizione ad un registro –** “L'iscrizione ad un registro di un veicolo avente data di costruzione risalente almeno a venti anni prima della richiesta è subordinata al rilascio, da parte del registro presso cui è richiesta l'iscrizione, di **certificato di rilevanza storica e collezionistica** di cui all'articolo 4”.

Il successivo **Articolo 4**, recante: **Certificato di rilevanza storica e collezionistica del veicolo** precisa:

“1. Il certificato di rilevanza storica e collezionistica - conforme all'allegato I, parte integrante del presente decreto - attesta la data di costruzione, la marca, il modello e le caratteristiche tecniche del veicolo, con specifica indicazione di tutte quelle utili per la verifica dell'idoneità alla circolazione, la sussistenza ed elencazione delle originarie caratteristiche di fabbricazione, nonché specifica indicazione di quelle modificate o sostituite.

2. Nelle ipotesi di veicoli cessati dalla circolazione o di origine sconosciuta, ai fini del rilascio del certificato di cui al comma 1, i registri devono altresì acquisire, per il tramite del richiedente il certificato di cui al comma 1, una dichiarazione rilasciata da ciascuna impresa di autoriparazione intervenuta nei lavori di recupero e/o ripristino e/o manutenzione e/o verifica del veicolo, attestante il tipo di lavori eseguiti e la esecuzione degli stessi a regola d'arte, firmata dal rappresentante legale dell'impresa medesima, con particolare riferimento agli aspetti strutturali, al gruppo propulsore, ai sistemi di frenatura e di sterzo, ai dispositivi silenzianti, nonché ai componenti della carrozzeria.

3. In ogni caso i registri non rilasciano il certificato di cui al comma 1 se non previa acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal richiedente il certificato medesimo, relativa allo stato di corretta conservazione del veicolo, con eventuale riferimento al numero degli anni trascorsi dalla data di cancellazione dal PRA, alla causa della cancellazione medesima, al luogo di conservazione del veicolo, al luogo di rinvenimento dello stesso o alle modalità di conservazione. Il registro ha facoltà di rifiutare per iscritto il certificato richiesto qualora il veicolo sia presentato in condizioni di conservazione non adeguate”.

Pertanto i veicoli che possono beneficiare dell'agevolazione sono solo quelli che rispettano le disposizioni appena richiamate.

Da quanto sopra illustrato, pertanto, l'Amministrazione regionale deve andare a disciplinare le modalità di attuazione della norma citata, limitatamente alle procedure per l'individuazione dei centri specializzati.

In merito giova ricordare che i centri specializzati che operano nel settore dei “veicoli storici” hanno trovato una compiuta disciplina nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 971 del 13/07/2009 avente ad oggetto: “Disposizioni di attuazione dell'articolo 1, comma 7–ter della Legge Regionale 24 dicembre 2007, n. 36, in materia di agevolazioni tributarie per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico di cui al comma 2 dell'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342”.

Infatti anche nel previgente comma 7–ter dell'art. 1 della L.R. 36/2007, (come introdotto dall'art. 12 della Legge Regionale 5 Marzo 2009, n. 4) erano stati previsti i centri specializzati da individuare con deliberazione della Giunta regionale per facilitare il conseguimento del beneficio fiscale recato dal comma 2 dell'art. 63 della L. 342/2000.

In particolare la predetta deliberazione stabilisce la costituzione di un apposito albo dei soggetti abilitati ad eseguire gli accertamenti e le certificazioni e i requisiti che gli stessi centri specializzati devono possedere per essere iscritti e in particolare:

- 1) enti, associazioni e soggetti, pubblici o privati, che operino prevalentemente ed esclusivamente nel settore automobilistico e motociclistico e che abbiano fra gli scopi statutari la difesa, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio automobilistico e motociclistico, con comprovata esperienza in materia almeno quinquennale
- 2) almeno una sede nel territorio dello Stato.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 827 del 10/06/2010 è stato istituito l'albo dei centri specializzati al quale risultano iscritti i seguenti centri:

A 112 CLUB ITALIA – PETRIGNANO D'ASSISI con sede in Via Indipendenza, 44 – Petignano d'Assisi

ASSOCIAZIONE AMATORI VEICOLI STORICI A.A.V.S. – TRIESTE con sede in Trieste (c/o P.O. Box 874)

ASSOCIAZIONE ITALIANA AUTOMOTOVEICOLI CLASSICI A.I.A.C. – TERNI con sede in Via Botticelli, 9 – Terni

VESPA CLUB – CITTA' DI CASTELLO con sede in Città di Castello (c/o Palazzo Bufalini

(unità C) Piazza Matteotti, 4)

REGISTRO FIAT ITALIANO – TORINO con sede in Via Cesare Battisti, 2 10123 Torino

R.I.V.S. – REGISTRO ITALIANO VEICOLI STORICI con sede in Galleria Ognissanti, 26
35129 Padova

CLUB AUTOMOTOSTORICHE SPORTIVE PATRIARCA con sede in Via dei Contadini, 54
06132 Perugia.

Al riguardo si evidenzia che è stata presentata una richiesta di iscrizione all'albo da parte della Associazione Italiana Automoto da Collezione, con sede in Perugia, per la quale era stato espresso parere di ammissibilità da parte della Commissione di valutazione, prevista dalla D.G.R. 971/2009, nella seduta del 04/03/2015. Tale procedimento era stato sospeso in conseguenza della soppressione dei commi 2 e 3 dell'art. 63 della L. 342/2000 disposta dalla Legge di stabilità 2015.

Atteso che i centri sopra richiamati e iscritti all'albo regionale sulla base del previgente dettato normativo regionale hanno le stesse caratteristiche e le stesse finalità di quelli previsti dall'art. 1 della L.R. 16/2015 si propone di confermare le disposizioni recate dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 971/2009 e 827/2010 sopra richiamate.

Tutto ciò premesso si propone che la Giunta Regionale adotti le seguenti decisioni:

- 1) di confermare i requisiti dei centri specializzati previsti dalla Dgr 971/2009 e in particolare:
 - avere almeno una sede nel territorio dello Stato;
 - essere enti, associazioni e soggetti, pubblici o privati, che operino prevalentemente ed esclusivamente nel settore automobilistico e motociclistico e che abbiano fra gli scopi statutari la difesa, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio automobilistico e motociclistico, con comprovata esperienza in materia almeno quinquennale;
- 2) di confermare l'albo regionale dei centri specializzati, istituito ai sensi della D.G.R. 827/2010 e stabilire che i centri ad esso iscritti possono provvedere all'istituzione del proprio registro storico regionale per le sole finalità di cui alla L.R. 16/2015, salvo rinuncia degli stessi;
- 3) di dare atto che i predetti centri dovranno provvedere a certificare i veicoli di interesse storico e/o collezionistico, secondo le modalità stabilite dall'art. 60 del D.Lgs. 285/92 (nuovo codice della strada), dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada recato dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. 17/12/2009 recante: "Disciplina e procedure per l'iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri, nonché per la loro riammissione in circolazione e la revisione periodica" e a rilasciare il Certificato di rilevanza storica e collezionistica previsto dall'art. 4 del D.M. 17/12/2009 sopra citato;
- 4) di confermare che le successive iscrizioni al predetto Albo sono regolate con le stesse modalità recate dalla D.G.R. 971/2009 sopra richiamata e in particolare:
 - l'albo di cui al punto 2 è aggiornato di anno in anno;
 - le iscrizioni sono eseguite su richiesta di parte e le richieste devono essere indirizzate alla Direzione Risorsa Umbria. Federalismo, Risorse Finanziarie e Strumentali, Servizio Ragioneria e Fiscalità regionale entro il 30 aprile;
- 5) di stabilire che i centri specializzati di cui al punto 2) hanno l'obbligo di conservazione e tenuta di un apposito registro, denominato "registro storico" dal quale risultino i dati relativi ai veicoli iscritti per i quali è stato rilasciato il certificato di rilevanza storica e collezionistica;
- 6) di iscrivere l'Associazione Italiana Automoto da Collezione, con sede in 06125 Perugia, Via E. V. Visconti, 1 C.F. 94151480541 all'albo dei centri specializzati per l'individuazione dei veicoli di interesse storico e/o collezionistico, di cui al precedente punto 2), salvo rinuncia;
- 7) di demandare al Dirigente del Servizio Ragioneria e Fiscalità regionale tutti gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento, ivi compresa la definizione

- della modalità di trasmissione del riconoscimento della storicità dei veicoli da parte dei centri specializzati;
- 8) di dare atto che i dati relativi al presente provvedimento sono soggetti a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
 - 9) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

Perugia, li 25/11/2015

L'istruttore
Maria Grazia Mancinelli

FIRMATO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, li 25/11/2015

Il responsabile del procedimento
Alfreda Billi

FIRMATO

PARERE DI LEGITTIMITÀ


Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull'atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto e si dichiara che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

Perugia li 25/11/2015

Il dirigente di Servizio
Dr. Amato Carloni

FIRMATO



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI

OGGETTO: Disposizioni di attuazione dell'articolo 1, comma 7-ter della legge regionale 36/2007, come modificato dalla legge regionale 19 novembre 2015, n. 16 – Agevolazioni per i veicoli di interesse storico o collezionistico.

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 26/11/2015

IL DIRETTORE
DOTT. GIAMPIERO ANTONELLI

FIRMATO



Regione Umbria

Giunta Regionale

LA PRESIDENTE Programmazione strategica generale, controllo strategico e coor.to delle Politiche Comunitarie. Rapporti con il Governo e con le Istituzioni dell'UE. Intese istituzionali di programma e accordi di programma quadro. Bilancio e risorse finanziarie.

Programmazione europea e politiche di coesione, fondi strutturali. Protezione civile, programmi di ricostruzione e sviluppo delle aree colpite da calamità naturali. Relazioni internazionali, coop.ne allo sviluppo, politiche per la pace. Politiche di parità di genere e antidiscriminazione. Rapporti con le Università e i Centri di Ricerca. Promozione ed internazionalizzazione dell'Umbria. Coor.to degli interventi per la sicurezza dei cittadini

OGGETTO: Disposizioni di attuazione dell'articolo 1, comma 7-ter della legge regionale 36/2007, come modificato dalla legge regionale 19 novembre 2015, n. 16 – Agevolazioni per i veicoli di interesse storico o collezionistico.

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 27/11/2015

Presidente Catuscia Marini

FIRMATO

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, li

L'Assessore